

S. Giorgio su L., 6 maggio 2020

Sospensione contributi per COVID: nuove precisazioni

Pur rendendoci conto della complessità della disposizione si invitano i Sigg. clienti, che hanno ommesso di versare i mod. F24 relativi ai contributi dovuti per il personale dipendente/gestione separata, dalla scadenza del 16/3, a leggere la presente circolare con la massima attenzione.

L'Inps ha pubblicato lo scorso 24 aprile [il Messaggio n. 1754](#) con cui fornisce le prime istruzioni operative sulla norma del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che prevede la **sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali **in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020**. Ulteriori precisazioni sono giunte con il [Messaggio n. 1789 del 28 aprile 2020](#). Viene chiarito in primo luogo che il **requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile**, potendosi, quindi, applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese. Inoltre l'articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, prevede la sospensione dei versamenti per i predetti mesi di aprile e di maggio 2020 anche:

- **per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che abbiano intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019**. Per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato;
- **per gli enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa. Sulla individuazione degli enti non commerciali interessati, sono in corso interlocuzioni con i Dicasteri competenti. Pertanto, le istruzioni operative **verranno fornite con separato messaggio**.

L'Istituto sottolinea il proprio obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione dei contributi.

Il messaggio illustra poi le modalità di sospensione per le diverse categorie di contribuenti:

- Aziende con dipendenti
- Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata
- Per Artigiani e Commercianti l'Istituto rinvia al contenuto della circolare di imminente pubblicazione, attualmente al vaglio ministeriale.

Al fine di evitare l'avvio delle procedure di messa in mora, con la conseguente applicazione delle sanzioni civili, degli interessi di mora e con il rischio del blocco del DURC, è indispensabile che la sussistenza dei requisiti per poter beneficiare della sospensione dei versamenti, sia indicata nella denuncia mensile che il nostro studio trasmette all'INPS (Uniemens) entro il giorno 30 di ogni mese.

Nel messaggio successivo l'Istituto specifica che le aziende che hanno riscontrato difficoltà per l'inserimento del codice relativo alla sospensione del mese di **febbraio nel flusso Uniemens, (in pratica tutte le aziende che non hanno versato i contributi di febbraio, essendo il versamento scaduto il 16/3), potranno ritrasmettere la denuncia (già presentata entro 30/3), con l'indicazione del codice sospensione e del relativo importo, entro la data del 20 maggio 2020.**

In allegato trasmettiamo una tabella riassuntiva delle casistiche previste che sono differenti tra i versamenti scaduti il 16/3 il 16/4 e la scadenza del 16/5 in quanto frutto di norme differenti. (all.1)

Si precisa che per le aziende non rientranti nelle casistiche in elenco non è prevista alcuna sospensione dei versamenti

La gestione di questo ulteriore adempimento, richiede pertanto l'acquisizione da parte del nostro studio degli elementi necessari al fine di trasmettere le corrette informazioni all'INPS ed evitare l'emissione di note di addebito. Si rende pertanto necessario acquisire gli elementi necessari da parte delle aziende clienti, che non hanno effettuato i versamenti, mediante l'allegata comunicazione che dovrà essere consegnata entro il 12 maggio. (all.2)

TIPO CONTRIBUENTE	VERSAMENTI ORIGINARIAMENTE PREVISTI IL			RATEAZIONE OPZIONALE	FONTI	CODICE UNIEMENS <AltrePartiteACredito	COD. CALAMITA' GS
	16 MARZO	16 APRILE	18 MAGGIO				
TUTTE LE TIPOLOGIE DI CONTRIBUENTI							
Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi fino a 2 milioni di euro nel 2019	16/04/2020	ORDINARIO	ORDINARIO	NO	Art. 60 DL 18/20 e art.21 DL 23/20 Circ INPS 52/2020	NON PREVISTO	NON PREVISTO
Aziende dei settori maggiormente colpiti (turismo, cultura, spettacolo, attività ricreative, ristorazione, asili nido, trasporti, terzo settore e imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator...)	31/05/2020	ORDINARIO	ORDINARIO	MAX 5 RATE	Art 62 comma 2 DL 18/20	N969	27
Società, enti e associazioni sportive	31/05/2020	31/05/2020	ORDINARIO	MAX 5 RATE	Art 61 comma 2 DL 18/20 e art 8 DL 09/20 Circ INPS 52/2020	N967	25
NUOVE SCADENZE VERSAMENTI	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	MAX 5 RATE	Art 61 comma 2 lett a DL 18/20 Circ INPS 52/2020	N968	26
Soggetti esercenti attività d'impresa arte o professione: 1) con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta anno 2019 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% ANCHE DISGIUNTAMENTE nei mesi di marzo/aprile 2020 rispetto a marzo/aprile 2019		30/06/2020	30/06/2020	MAX 5 RATE	ART. 18 DL 23/20 c. 1 e 2	N970	28
Soggetti esercenti attività d'impresa arte o professione: 2) con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta anno 2019 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% ANCHE DISGIUNTAMENTE nei mesi di marzo/aprile 2020 rispetto a marzo/aprile 2019		30/06/2020	30/06/2020	MAX 5 RATE	ART. 18 DL 23/20 c. 3 e 4	N971	29
Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2019 Enti non commerciali (compresi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività non in regime d'impresa)		30/06/2020	30/06/2020	MAX 5 RATE	ART. 18 DL 23/20 c.5	N972	30

Spett.le
Studio Colombo

La sottoscritta Impresa/Ente/società

A seguito del mancato versamento dei contributi previdenziali scaduti nel periodo 16/3-18/5/2020, in applicazione delle disposizioni relative alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali previste dai DDLL 18/2020 e 23/2020, comunica di rientrare nelle casistiche sotto indicate:

1. Versamento scaduto il 16 marzo

- Soggetto esercente attività d'impresa, arte o professione con ricavi fino a 2 milioni di euro nel 2019**
 - Scadenza 31/5 max 5 rate (N969)
- Aziende dei settori maggiormente colpiti (turismo, attività ricreative, ristorazione, asili nido, trasporti, terzo settore e imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator)**
 - Scadenza il 31/5 anche per la scadenza del 16/4 max 5 rate (N967)
- Società, enti e associazioni sportive**
 - Scadenza 30/6 max 5 rate valido anche per le scadenze del 16/4 e 18/5 (N968)

2. Versamento scaduto il 16 aprile

- Soggetti esercenti attività d'impresa arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% ANCHE DISGIUNTAMENTE nei mesi di marzo/aprile 2020 rispetto a marzo/aprile 2019**
 - Scadenza 30/6 max 5 rate (N970)
- Soggetti esercenti attività d'impresa arte o professione con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% ANCHE DISGIUNTAMENTE nei mesi di marzo/aprile 2020 rispetto a marzo/aprile 2019**
 - Scadenza 30/6 max 5 rate (N971)

3. Versamento scadente il 16 maggio si prega di compilare come previsione, sarà nostra cura gestire il codice entro la data di presentazione delle denunce di maggio (30 giugno)

- Soggetti esercenti attività d'impresa arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% ANCHE DISGIUNTAMENTE nei mesi di marzo/aprile 2020 rispetto a marzo/aprile 2019**
 - Scadenza 30/6 max 5 rate (N970)
- Soggetti esercenti attività d'impresa arte o professione con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% ANCHE DISGIUNTAMENTE nei mesi di marzo/aprile 2020 rispetto a marzo/aprile 2019**
 - Scadenza 30/6 max 5 rate (N971)

In fede
